

ALLEGATO "B" REP. 97844 RACC. 42461

STATUTO

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, del codice civile e della normativa in materia, una fondazione, denominata **"FONDAZIONE IMAGO MUNDI - ETS"**.

La fondazione non persegue fini di lucro e si ispira e applica i principi del Terzo Settore.

Solo a seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore di cui agli art. 11, 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".

Articolo 2

SEDE

La Fondazione ha sede nel Comune di Treviso, nell'indirizzo risultante dal RUNTS.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune, non comportando modifica statutaria, è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, se di secondarie, comunque denominate.

Articolo 3

DURATA

La durata della Fondazione è a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

Articolo 4

SCOPI E ATTIVITA'

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, sia in Italia che all'Estero, delle attività di interesse generale, così come riconosciute e qualificate dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, alle seguenti lettere:

- lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lettera f), interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lettera v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

In particolare la Fondazione si propone di costruire e portare nel futuro una mappa visiva delle culture umane, coinvolgendo, in modo volontario e senza fini di lucro, artisti affermati ed emergenti di differenti Paesi, realizzando una catalogazione – delle poetiche e dei linguaggi, come delle opere – diversa da quella consueta, museale, di tendenza o di mercato, nell'ambito di un progetto *non profit*, democratico e globale che guardi ai nuovi orizzonti in nome dell'incontro e della convivenza delle diversità espressive.

L'obiettivo è catalogare opere, ispirazioni e idee, al fine di tramandare alle

generazioni future la mappatura più ampia possibile della situazione delle culture umane all'inizio del terzo millennio.

La Fondazione, al fine di perseguire le sopra citate finalità, realizza in via principale attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- la ricerca, raccolta e valorizzazione dei materiali di artisti affermati ed emergenti di differenti Paesi, in particolare nell'ambito della pittura e della scultura contemporanea;
- lo studio, l'analisi, la promozione e valorizzazione dell'arte contemporanea, in particolare nell'ambito della pittura e scultura; la sperimentazione e innovazione culturale, la ricerca e produzione di contenuti estetici in particolare nell'ambito della pittura e scultura del nostro tempo;
- la realizzazione di progetti di valorizzazione, accessibilità e fruizione del patrimonio della cultura materiale e immateriale multidisciplinare in ambito artistico e sociale, nonché la conservazione ed esposizione del patrimonio d'arte acquisito o affidato a vario titolo, per esempio in gestione, comodato d'uso, donazione, allo scopo di offrire al pubblico e portare nel futuro una mappa visiva delle culture umane all'inizio del terzo millennio;
- realizzazione di progetti di ricerca, studio, informazione e comunicazione per la fruizione culturale, anche con impiego del *web* e dei *media*, collaborazione continuativa con enti e centri di ricerca, università e istituzioni culturali (musei, sovrintendenze, ecc.) a livello regionale, nazionale e internazionale; realizzazione di eventi pubblici, interventi espositivi, servizi di ricerca e documentazione, pubblicazioni, seminari, corsi di formazione, presentazioni, istituzione di premi e borse di studio, laboratori, con riguardo a tutte le espressioni che, a diverso titolo, si riferiscono alle arti visive contemporanee, in particolare alla pittura e alla scultura;
- l'analisi, valutazione, progettazione, supporto tecnico, consulenza, cooperazione internazionale, in relazione a interventi, realizzazioni, opere, gestioni, piani e programmi orientati allo sviluppo sostenibile, alla valorizzazione, accessibilità e fruizione del patrimonio della cultura materiale e immateriale in ambito culturale e artistico, in proprio o in collaborazione con altri soggetti, privati o pubblici, con le diverse modalità consentite dalle vigenti normative, ivi comprese quelle del conto terzi.

Nel perseguimento degli scopi sopra indicati, la Fondazione potrà:

- a) esercitare l'attività di gestione di strutture pubbliche e private, in Italia e all'estero, temporanee e permanenti, museali ed espositive, centri culturali e di formazione, biblioteche, archivi, fototeche e cineteche, e dei relativi servizi di accoglienza, informazione e orientamento, biglietteria, controllo accessi e guardaroba, realizzazione di audioguide e radioguide, organizzazione di visite guidate e attività didattica, gestione *bookshop*, produzione di *merchandising*, realizzazione di siti *web* e di *e-commerce*, servizi di *marketing* e comunicazione, attività di ufficio stampa, creatività grafica;
- b) promuovere studi relativi alla storia e alla critica dell'arte contemporanea, nonché organizzare e gestire attività di formazione attraverso corsi di preparazione, corsi di studio e di perfezionamento in particolare nel campo artistico-culturale, eventualmente mediante la costituzione di comitati o gruppi di studio e/o ricerca inerenti alle materie o attività sopra indicate;
- c) organizzare, anche per conto terzi, attività culturali promozionali e iniziative specifiche, quali: archivi, rassegne, mostre, fiere nazionali e internazionali, esposizioni, convegni, eventi sportivi, conferenze, congressi, aste, con-

corsi, premiazioni, assegnazione di borse di studio, seminari, festival, tavole rotonde, dibattiti, lezioni, corsi didattici e di formazione, in strutture pubbliche e private, in Italia e all'estero;

d) organizzare dibattiti culturali e convegni, pubblicare riviste o libri nel campo della cultura, dell'arte, della letteratura e della critica nella materia specifica, nonché contribuire a iniziative culturali di alto livello, inerenti il campo dell'arte e della cultura;

e) realizzare e pubblicare, anche in via multimediale, archivi, libri, cataloghi di mostre, cataloghi generali, riviste specialistiche e giornali non quotidiani, bollettini, atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche; produrre video e contenuti destinati a emittenti pubbliche o private, nonché a *web tv*, *social media*, siti Internet;

f) curare rapporti con musei ed enti, anche internazionali, per il perseguimento delle finalità della Fondazione;

g) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

h) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico.

La Fondazione favorisce lo sviluppo della collettività attraverso il coinvolgimento delle persone in progetti culturali e artistici nonché promuovendo, attraverso l'arte, la cultura della convivenza delle diversità, della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza.

La Fondazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale lecita e aderente o funzionale agli scopi sociali, ivi compresa la prestazione di servizi per enti che perseguano finalità che coincidono, anche parzialmente, con gli scopi della Fondazione stessa.

La Fondazione può perseguire i propri scopi aderendo o collaborando (anche stipulando convenzioni) in qualsiasi forma, con fondazioni, associazioni, federazioni nazionali, internazionali o soprannazionali, organismi ed enti (anche società commerciali), sia pubblici che privati, i cui statuti non siano in contrasto con il presente statuto.

Articolo 5

ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

La Fondazione potrà, esclusivamente per la realizzazione delle finalità civiche e di utilità sociale perseguite dall'ente medesimo, esercitare attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate all'art. 4 dello statuto, nel rispetto dei criteri e dei limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017).

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione potrà, altresì, svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei

principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico, e in conformità al disposto legislativo.

Inoltre, per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della diffusione a mezzo *world wide web*;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 6

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è composto:

- a) dal fondo di dotazione conferito dai fondatori in sede di costituzione;
- b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con espressa destinazione al patrimonio;
- c) dalle elargizioni fatte dai fondatori, da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi di qualsiasi genere destinati ad incremento del patrimonio.

*** **

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre del fondo di gestione costituito:

- a) dalle rendite, dai proventi derivanti dal patrimonio e dagli avanzi di gestione, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- b) da eventuali contributi, donazioni o disposizioni testamentarie, aventi ad oggetto qualsiasi bene materiale od immateriale, che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- d) dai contributi dei fondatori che non siano espressamente destinati al patrimonio;
- e) dalle entrate derivanti dalle attività istituzionali, dalle attività di raccolta fondi e dalle attività diverse;
- f) dai proventi derivanti dalle attività svolte dalla Fondazione nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto.

Tutte le risorse della Fondazione comprensive di eventuali ricavi, rendite,

proventi, entrate comunque denominate saranno utilizzate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione. È vietata in ogni caso la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Articolo 7

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Organi della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- l'Organo di revisione legale (se nominato).

Ai membri degli organi della Fondazione potrà essere riconosciuto un compenso nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3) del D.Lgs. n. 117/17, preventivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) membri. I signori BENETTON Luciano, BENETTON Mauro, BENETTON Alessandro, BENETTON Rossella e BENETTON Rocco, chiamati *Fondatori Originari*, saranno membri di diritto del Consiglio di Amministrazione loro vita natural durante. Soltanto tra i Fondatori Originari ed i loro discendenti diretti di cui *infra*, verrà nominato colui che rivestirà la carica di Presidente e di Vice Presidente, scelti dai Fondatori Originari.

Al membro del Consiglio di Amministrazione che sia anche Fondatore Originario, in caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, succederà di diritto il proprio discendente diretto come dal medesimo designato.

In ipotesi di pluralità di designazioni, prevarrà la designazione che risulti effettuata per ultima; ove non si possa seguire detto criterio, prevarrà la designazione del discendente più anziano. Ove manchi la designazione, i discendenti diretti, a maggioranza, designeranno il successore; in ipotesi di parità di voti, prevarrà il voto espresso dal discendente più anziano. In ipotesi di inerzia, lo stesso sarà designato, su richiesta di chi abbia interesse, dal Presidente del Tribunale di Treviso.

In mancanza di discendenze dirette, si ridurrà il numero dei Fondatori Originari ed il posto vacante sarà ricoperto da chi sarà designato, a maggioranza, dai Fondatori Originari. In caso di parità, prevarrà il voto del Fondatore originario più anziano.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto da 7 (sette) membri, i restanti due membri saranno nominati dal Rettore dell'Università IUAV di Venezia e dureranno in carica per tre esercizi; il mandato dei predetti consiglieri andrà a scadere alla data del Consiglio convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I predetti consiglieri sono rieleggibili. Ove uno o entrambi i consiglieri, così nominati, vengano a cessare dalla carica prima della fine naturale del loro mandato, su richiesta della Fondazione, il Rettore dell'Università IUAV provvederà a sostituirli. I componenti così nominati durano in carica fino al-

la scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.

Articolo 9

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità di cui sopra, sarà dotato di un Presidente e di un Vice Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, con tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

La legale rappresentanza spetta, in assenza o in caso di impedimento del Presidente, al Vice Presidente.

La sottoscrizione di atti o l'esercizio dei relativi poteri comprova la titolarità della rappresentanza in capo al Vice Presidente.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare:

- approva, entro il mese di novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- approva entro giugno il bilancio consuntivo che dovrà essere depositato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni, dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili; dispone sull'impiego del patrimonio e delle risorse economiche e finanziarie della Fondazione;
- decide se costituire il Comitato Scientifico e ne nomina i componenti;
- nomina l'Organo di Controllo e di revisione legale dei conti, ove obbligatorio per legge;
- nomina – se lo riterrà – il Direttore;
- assume e licenzia il personale direttivo, determinandone i trattamenti giuridico ed economico;
- delibera - con voto favorevole quantomeno dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri - le modifiche dello Statuto;
- delibera in merito alla trasformazione, alla fusione, alla scissione, allo scioglimento e liquidazione della Fondazione, alla devoluzione del patrimonio residuo ed alla nomina di uno o più liquidatori;
- delibera poteri e compiti delegati al Presidente in aggiunta a quelli spettanti per Statuto;
- determina l'eventuale compenso dei membri degli organi della Fondazione.

Articolo 11

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno - per l'approvazione, nei termini di cui all'art. 8 che precede, del bilancio preventivo e di quello consuntivo - nonché ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o pervenga richiesta scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri.

Il luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere stabilito ovunque, sia nell'ambito del territorio italiano che all'estero. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante invio di comunicazione, at-

traverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione, ai recapiti espressamente indicati dai singoli consiglieri all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura di mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno otto giorni prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo, se non presenti, dichiarino di essere stati preventivamente informati della riunione e siano informati sugli argomenti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

- a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza di membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, a meno che non siano richieste dallo Statuto maggioranze qualificate.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, con voto consultivo, se nominato dal Consiglio di Amministrazione, il Direttore, con funzioni di segretario.

In sua assenza, la funzione di segretario sarà svolta dalla persona che sarà, di volta in volta, nominata da chi presiede la riunione del Consiglio di Amministrazione.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti, in ordine cronologico, su apposito registro e debbono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Articolo 12

COMITATO SCIENTIFICO

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere istituito un Comitato Scientifico che sarà chiamato a fornire le linee di indirizzo per l'attuazione delle finalità della Fondazione di cui all'art. 3 che precede.

Il Comitato Scientifico dovrà essere composto da figure che, per formazione culturale, esperienza professionale, area geografica di appartenenza, siano in grado di dare un autorevole e originale impulso all'attività, che dovrà avere respiro internazionale.

Il Comitato Scientifico sarà composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 5 (cinque) componenti di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio di Amministrazione; gli stessi nomineranno una persona con funzioni di segretario e potranno far partecipare alle riunioni, di volta in volta, i collaboratori coinvolti direttamente nell'attività di ri-

cerca.

I componenti del Comitato Scientifico rimangono in carica 3 (tre) anni e possono essere rinominati. Per la partecipazione al Comitato Scientifico non è previsto alcun compenso, mentre è assicurato il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 13

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e potrà essere composto da 1 (uno) a 3 (tre) membri, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

All'Organo di Controllo si applica quanto previsto nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi, ossia sino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa, il Consiglio di Amministrazione avrà comunque la facoltà di nominare un revisore esterno o una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

LIBRI DELLA FONDAZIONE

Oltre alle scritture prescritte dalle norme di legge ai fini contabili e fiscali la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono.

Articolo 15

SCIoglimento DELLA FONDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ipotesi di scioglimento, per qualsiasi causa, della Fondazione, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con voto favorevole dei tre quarti dei componenti in carica e sentito il parere dell'Organo

di Controllo, il patrimonio della stessa sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs 117/2017, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal Consiglio di Amministrazione, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 16

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non contemplato nel presente statuto, si osservano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Luciano BENETTON

" Paolo TALICE

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE REDATTO
SU SUPPORTO CARTACEO AI SENSI DELL'ART. 22, COMMI 1 E 3 DEL
D.LGS82/2005.

TREVISO LI, 17 APRILE 2025